

PROTOCOLLO DI INTESA

TRA

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

E

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali (di seguito anche “**GPDP**”) e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (di seguito anche “**AGCM**”), anche congiuntamente denominate “**le Autorità**”,

premesso che

- il GPDP è competente, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice della privacy”), che ha ad esso assegnato il ruolo e i poteri di Autorità di controllo designata anche ai fini dell’attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (“RGPD”), all’applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali. A tale fine, esso è preposto, tra l’altro, a controllare che i trattamenti di dati personali siano conformi al RGPD, nonché a leggi e regolamenti nazionali, e a garantire la libera circolazione dei dati personali all’interno dell’Unione europea prescrivendo, ove necessario, ai titolari o ai responsabili del trattamento le misure da adottare per svolgere correttamente il trattamento nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli individui. Il GPDP ha inoltre, tra i propri compiti istituzionali, anche quello di fornire consulenza al Parlamento, al Governo e ad altri organismi e istituzioni in merito alle misure legislative e amministrative con riguardo al trattamento di dati personali, di segnalare al Parlamento e altri organismi e istituzioni l’esigenza di adottare atti normativi e amministrativi relativi alle questioni

riguardanti la protezione dei dati personali, di collaborare con le altre autorità al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione coerente del RGPD e vigilarne la corretta applicazione oltre che sorvegliare l'evoluzione tecnologica e le prassi commerciali che incidono sui trattamenti di dati personali, di curare l'informazione e sviluppare la consapevolezza del pubblico e dei titolari del trattamento, nonché di coinvolgere, ove previsto, i cittadini e i soggetti interessati con consultazioni pubbliche dei cui risultati si tiene conto per la predisposizione di linee guida e altri provvedimenti a carattere generale;

- l'AGCM è competente, ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, alla tutela della concorrenza e del mercato nonché, ai sensi del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (di seguito "Codice del consumo"), alla tutela dei consumatori. L'AGCM, ai sensi dell'articolo 18, legge 30 dicembre 2023, n. 214, è inoltre designata quale Autorità competente per l'esecuzione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828, fatte salve le competenze di supervisione e controllo del GPDP, con particolare riferimento ai profili regolati dagli articoli 5, paragrafi 2, 6 e 10, 7, paragrafo 8, 8, paragrafo 1, e 13, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) 2022/1925;

- la disciplina di protezione dei dati e quella di tutela della concorrenza hanno obiettivi sinergici e complementari, volti a rafforzarsi reciprocamente, e la cooperazione e il coordinamento tra le autorità di concorrenza e quelle di protezione dei dati possono agevolare un'applicazione coerente ed effettiva delle suddette discipline;

- il GPDP e l'AGCM, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano funzioni tra loro complementari e perseguono interessi convergenti, quali lo sviluppo e il mantenimento di adeguati livelli di concorrenza nei mercati, la tutela degli individui quali i consumatori e/o interessati del trattamento, l'effettivo esercizio dei loro diritti, anche in relazione al trattamento e utilizzo dei dati di carattere personale;

- la suddetta complementarietà e convergenza di interessi comporta, nel rispetto dell'autonomia e indipendenza delle rispettive funzioni, l'opportunità di instaurare rapporti di cooperazione al fine di coordinare e rendere più efficace l'esecuzione dei rispettivi mandati istituzionali;

- tale forma di concertazione si inserisce nell'ambito del principio di leale collaborazione tra pubbliche istituzioni e di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione;

- per conseguire i suddetti obiettivi di cooperazione tra le due Autorità si rende necessario disciplinare gli ambiti e gli strumenti di collaborazione e le modalità di condivisione di informazioni e dati acquisiti nell'esercizio delle rispettive funzioni e competenze, nel rispetto dei limiti di legge.

Premesso quanto sopra, il GPDP e l'AGCM concordano quanto segue.

Art. 1

Ambiti di cooperazione

1. Il presente Protocollo di intesa disciplina gli ambiti e le modalità della cooperazione tra le Autorità in materie di interesse comune.
2. La cooperazione ha ad oggetto:
 - a) il coordinamento dei rispettivi interventi istituzionali, laddove ritenuto opportuno anche in fase preistruttoria e con riferimento alle rispettive attività di indagine finalizzata all'adozione di provvedimenti o altra attività di *enforcement*, con riferimento a fattispecie in cui viene in rilievo il trattamento e utilizzo dei dati di carattere personale;
 - b) la segnalazione reciproca di casi in cui, nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza, emergano ipotesi di violazione di disposizioni alla cui applicazione è preposta l'altra Autorità;
 - c) la collaborazione nell'ambito di indagini conoscitive su materie di interesse comune;
 - d) la collaborazione nella elaborazione di segnalazioni al Parlamento o al Governo su materie di interesse comune;
 - e) la collaborazione nell'ambito di iniziative congiunte in materia di tutela della concorrenza e del consumatore;
 - f) la collaborazione nell'ambito di iniziative scientifiche e di formazione del personale;
 - g) ogni altra attività di collaborazione utile al raggiungimento delle finalità del presente Protocollo.
3. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 2, il GPDP e l'AGCM convengono di istituire, quale sede privilegiata di collaborazione e coordinamento, un Tavolo tecnico.

Il Tavolo tecnico - composto dai responsabili degli uffici competenti in relazione alle materie trattate o da loro delegati - si riunisce su proposta di ciascuna Autorità ogni qual volta sia ritenuto opportuno. Il Tavolo tecnico svolge le seguenti funzioni:

- a) assicura il coordinamento di cui al comma 2, anche mediante la condivisione delle informazioni sulle rispettive iniziative di reciproco interesse;
- b) esamina le questioni relative all'attività istituzionale delle due Autorità;
- c) esamina le questioni di natura tecnica relative all'attuazione, modifica e integrazione del presente Protocollo;
- d) valuta le questioni relative a materie di interesse comune che richiedono una trattazione congiunta.

Art. 2

Attività di consultazione reciproca

- 1. Le Autorità, nell'ambito delle istruttorie avviate ai sensi della disciplina di riferimento, qualora ritenuto necessario, si consultano.
- 2. Decorso il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, l'Autorità richiedente può adottare il provvedimento di propria competenza.

Art. 3

Attività informative reciproche

- 1. Il GPDP e l'AGCM si scambiano reciprocamente e periodicamente informazioni sulle linee generali di intervento e sulle attività svolte nell'esercizio delle rispettive competenze, aventi ad oggetto il trattamento e utilizzo dei dati di carattere personale, laddove ritenuto opportuno anche in fase preistruttoria, sui procedimenti avviati e sui relativi esiti, sia in materia di concorrenza e di tutela del consumatore che di tutela dell'interessato del trattamento.

Art. 4

Attività ispettive congiunte

- 1. Il GPDP e l'AGCM possono, nei limiti di legge, collaborare nell'ambito delle attività ispettive avvalendosi anche dei competenti Nuclei Speciali della Guardia di Finanza.

Art. 5

Collaborazione scientifica e formazione del personale

1. Il GPDP e l'AGCM si impegnano a collaborare per lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a) organizzazione di convegni, seminari;
 - b) organizzazione di gruppi di studio e collaborazione per l'elaborazione di soluzioni condivise nelle materie di comune interesse;
 - c) organizzazione di iniziative di formazione per il personale.

Art. 6

Scambi di personale

1. Il GPDP e l'AGCM favoriscono lo scambio del proprio personale nei limiti e secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

Art. 7

Segreto d'Ufficio e riservatezza nei confronti dei terzi

1. Le Parti si impegnano a garantire la riservatezza, anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti di tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in virtù del presente Protocollo, a tutela del segreto d'ufficio e nel rispetto del RGPD.

Art. 8

Comunicazioni tra le Autorità

1. Le comunicazioni fra le Parti saranno inviate, salva diversa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:
 - per il GPDP: protocollo@pec.gpdp.it
 - per AGCM: protocollo.agcm@pec.agcm.it

2. Al fine di ridurre i tempi di trasmissione, le comunicazioni tra le Autorità possono essere anticipate via *e-mail*.

Art. 9

Integrazioni e modifiche

1. Il presente Protocollo può essere integrato e modificato di comune accordo tra il GPDP e l'AGCM.

Art. 10

Durata e oneri

1. Il presente Protocollo ha durata di tre anni e si rinnova tacitamente, salvo il caso di decisione contraria delle parti.
2. L'accordo non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11

Entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente Protocollo entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed è pubblicato sui siti *internet* delle due Autorità secondo le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

Per il Garante per la
Protezione dei Dati Personali
Il Presidente

Per l'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato
Il Presidente